



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono i titoli di preferenza valutabili a parità di merito nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, e, in particolare, l'articolo 6 che istituisce la Direzione generale per il personale militare;
- VISTO** l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, che prevede che ai volontari in ferma breve oltre il dodicesimo mese di servizio si applicano le disposizioni dello stesso decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;
- VISTO** l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, che prevede che, nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali;
- VISTO** l'art. 3 del decreto ministeriale 8 luglio 2005, che stabilisce i requisiti per l'ammissione alle rafferme biennali del personale volontario in ferma.
- VISTO** l'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 luglio 2005, che prevede che i titoli valutabili per l'ammissione alle rafferme biennali e i relativi punteggi siano determinati con decreto direttoriale della Direzione generale per il personale militare, sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata;
- VISTO** l'articolo 12, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede che i volontari in ferma prefissata di quattro anni possano essere ammessi a due successive rafferme biennali, a domanda, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla stessa legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge e, a decorrere dal 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 12, comma 2, della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede che possono presentare la domanda di rafferma biennale i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

- VISTO** l'articolo 13 della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro della difesa siano definiti i criteri e le modalità per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata di quattro anni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica alle ulteriori rafferme biennali;
- VISTI** gli articoli 27, comma 2, e 28, comma 1, della più volte citata legge 23 agosto 2004, n.226, che prevedono la determinazione delle consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere alla determinazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi per l'ammissione alle rafferme biennali del personale in ferma prefissata quadriennale e in ferma breve triennale, così da consentire il completamento delle consistenze annuali previste per il personale di truppa in ferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica mediante il trattenimento per un ulteriore periodo di due anni del personale interessato e maggiormente meritevole;
- TENUTO CONTO** delle indicazioni fornite dallo Stato Maggiore della Difesa con comunicazione n. 116/3/3018/P3C.8 del 22 dicembre 2005, dallo Stato Maggiore dell'Esercito con comunicazione n. 278 Cod.id. REC2B Ind.cl. 5.7.6/7.3 del 6 febbraio 2006, dallo Stato Maggiore della Marina con comunicazione n. UGP/I/4/2/14997 del 1 marzo 2006 e dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica con comunicazione n. M D.AAVSMA 0037922 del 31 maggio 2006;

DECRETA

Art.1

Titoli valutabili per l'ammissione alla rafferma

1. La concessione di un ulteriore periodo di rafferma della durata di due anni ai volontari in ferma prefissata di quattro anni e ai volontari in ferma breve dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica viene effettuata attraverso la valutazione dei seguenti titoli:
 - a) rendimento in servizio,
 - b) giorni di servizio effettivamente prestato,
 - c) partecipazione ad operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale,
 - d) riconoscimenti, ricompense e benemerienze,
 - e) incarichi ricoperti,
 - f) titolo di studio,
 - g) altri attestati, brevetti, abilitazioni.
2. Oltre ai titoli indicati al comma 1, ai volontari in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sarà oggetto di valutazione anche il seguente titolo:
 - conoscenza della lingua straniera.
3. Oltre ai titoli indicati ai commi 1 e 2, ai volontari in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, sarà oggetto di valutazione anche il seguente titolo:
 - ferite per effetto di atti ostili.
4. L'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari del rimprovero, della consegna e della consegna di rigore comporterà la decurtazione di punteggio secondo quanto previsto dalle schede in allegato "B1", "B2" e "B3" al presente decreto.

Art.2

Punteggi da attribuire ai singoli titoli

I punteggi da attribuire ai singoli titoli di merito sono riportati nelle schede per l'ammissione alla rafferma relative a ciascuna Forza armata di cui agli allegati "B1", "B2" e "B3" del presente decreto.

Art.3 Graduatorie

Nel rispetto della disponibilità organica preventivamente stabilita dai rispettivi Stati maggiori di Forza armata sulla base di quanto previsto all'articolo 12, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n.226, comunicata alla Direzione generale per il personale militare con riferimento a ciascuna immissione, viene redatta la graduatoria di merito, sulla base delle risultanze aritmetiche dei punteggi attribuiti alle singole voci delle schede in allegato "B1", "B2" e "B3".

A parità di punteggio si applica quanto previsto all'articolo 6 del decreto ministeriale 8 luglio 2005.

Per la Marina Militare devono essere redatte due distinte graduatorie di merito, una relativa al C.E.M.M. e l'altra per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il personale volontario in ferma breve o prefissata quadriennale, non utilmente inserito nella citata graduatoria, e che non sia stato trattenuto in servizio in vista dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e nelle carriere iniziali delle forze di polizia, dovrà essere collocato in congedo illimitato improrogabilmente alla data di scadenza della ferma originariamente contratta.

Art.4 Rendimento in servizio

Il punteggio relativo al rendimento in servizio, per la Forza Armata Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, dovrà essere calcolato sulla sola base della qualifica finale o giudizio equivalente riportata nell'ultima scheda valutativa, compilata:

- per i volontari in ferma prefissata quadriennale al termine del 43° mese di servizio per la prima rafferma e del 67° mese per la seconda rafferma.
- per i volontari in ferma breve al termine del 31° mese di servizio per la prima rafferma, del 55° mese per la seconda rafferma e del 79° mese per la terza rafferma;

Per quanto attiene le Forze Armate Esercito ed Aeronautica, fermo restando il rispetto dei sopra descritti termini per quanto concerne la compilazione della già citata scheda, sarà oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il rendimento in servizio dell'intero periodo prestato in qualità di VFP 4, e V.F.B. secondo le modalità indicate, rispettivamente, nei già citati allegati B1 e B3.

Art.5 Giorni di servizio effettivamente prestato

Il servizio effettivamente prestato dovrà essere riferito al numero dei giorni di servizio attivo; pertanto, dalla ferma dovranno essere sottratti i giorni di inidoneità al servizio.

Dovranno invece essere computati in servizio attivo i giorni di licenza straordinaria di convalescenza per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, o per la quale risulta ancora in itinere l'accertamento del predetto riconoscimento.

La valutazione dei giorni di servizio effettivamente prestato avverrà in funzione del punteggio indicato negli allegati "B1", "B2" e "B3". Per i volontari che partecipano alla valutazione per la seconda o terza rafferma, dovrà essere computato il servizio prestato nell'ultima rafferma trascorsa.

Art.6 Partecipazione ad operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale

Dovrà essere indicato il servizio prestato dal personale volontario in ferma prefissata impiegato in operazioni militari sia sul territorio nazionale che all'estero. Ai fini dell'individuazione del tipo di servizio che sarà oggetto di valutazione con attribuzione del relativo punteggio occorrerà fare riferimento alle disposizioni impartite dalla rispettiva Forza armata. Tale servizio verrà computato qualora il periodo prestato non sia inferiore complessivamente a giorni trenta.

Art.7

Riconoscimenti, ricompense e benemerienze

Il Comando di appartenenza dovrà segnalare il possesso dei seguenti riconoscimenti, ricompense e benemerienze:

- a) medaglia d'oro;
- b) medaglia d'argento;
- c) medaglia di bronzo o Croce al valor militare;
- d) decorazione al valore delle FF.AA.;
- e) encomio solenne;
- f) encomio;
- g) elogio.

Art.8

Ferite per effetto di atti ostili

Ai volontari che abbiano riportato, nell'adempimento di attività operative svolte sia in territorio nazionale che all'estero, ferite ovvero lesioni che abbiano comportato assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di rafferma, è attribuito il punteggio riportato, rispettivamente, negli allegati "B1", "B2" e "B3".

Art.9

Incarichi ricoperti

La valutazione degli incarichi ricoperti avverrà con l'attribuzione dei punteggi indicati nelle schede in allegato "B1", "B2" e "B3".

Art.10

Titolo di studio

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente i titoli di studio e i relativi voti o giudizi indicati nelle schede riportate in allegato "B1", "B2" e "B3".

Art.11

Conoscenza della lingua straniera

Per i volontari dell'Esercito, della Marina Militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, saranno oggetto di valutazione esclusivamente le lingue straniere indicate nelle schede riportate in allegato "B1", "B2" e "B3" e la cui conoscenza sia stata accertata dal competente Ente della rispettiva Forza armata secondo lo standard NATO.

Art.12

Altri attestati, brevetti o abilitazioni

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente gli attestati, i brevetti e le abilitazioni indicati nelle schede riportate in allegato "B1", "B2" e "B3".

Art.13

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla rafferma provenienti da personale in ferma prefissata quadriennale dovranno essere redatte utilizzando il modello riportato in allegato "A" al presente decreto, presentate presso l'ente di assegnazione al termine del 43° mese di servizio per la prima rafferma e del 67° mese di servizio per la seconda rafferma, e dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare non oltre il termine del 44° mese di servizio per la prima rafferma e del 68° mese di servizio per la seconda rafferma. Le domande di ammissione alla rafferma provenienti da personale in ferma breve triennale dovranno anch'esse essere redatte utilizzando il modello riportato in allegato "A" al presente decreto, dovranno essere presentate presso l'ente di assegnazione al termine del 31° mese di servizio per la prima rafferma, del 55° mese di servizio per la seconda rafferma e del 79° mese di servizio per la terza rafferma, e dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare non oltre il termine del 32° mese di servizio per la prima rafferma, del 56° mese di servizio per la seconda rafferma e dell'80° mese di servizio per la terza rafferma. Tali istanze dovranno essere corredate delle schede riportate in allegato "B1", "B2" e "B3" al presente decreto.

Roma li, 28 giugno 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI